



## **Presidenza Regionale FVG.**

c/o Dott. Stefano Vignando  
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)  
pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)

Al Direttore Centrale Salute

*e per conoscenza:*

Ai Direttori Generali e Sanitari  
delle Aziende Sanitarie  
della Regione Aut. FVG

Al Vice Presidente, Assessore alla Salute  
della Regione Aut. FVG

Alla FROM FVG

### **LORO SEDI**

*trasmessa tramite pec*

Oggetto: DPCM 7 settembre 2020 casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi  
- Certificazioni e attestazioni per la riammissione ai Servizi educativi, alle Scuole e in servizio degli studenti e degli operatori scolastici. Nota DCS. 22/9/2020.

Si riscontra la nota in oggetto pervenuta alla scrivente Organizzazione Sindacale con modalità del tutto informali mentre al sottoscritto, e a molti altri MMG, ancora non è stata trasmessa ufficialmente e ciò nonostante la nota stessa inviti “*a diffondere la presente a tutti i soggetti interessati e ad assicurarne l'attuazione per i rispettivi ambiti di competenza*”.

Sorvolando sulle formalità comunicative istituzionali, pur sempre importanti e talvolta “sostanziali”, vogliamo invece proporre alcuni spunti di riflessione e di lettura, e lo dobbiamo fare scrivendo la presente comunicazione visto che di questi tempi, cioè dal lontano gennaio 2020, i termini “consultazione”, “coinvolgimento”, “condivisione”, che dovrebbero caratterizzare le normali relazioni fra le parti, Pubblica e Sindacale, sono quasi del tutto sconosciuti, o per lo meno noti solamente per alcuni aspetti, in relazione al rapporto fra Regione/DCS e rappresentanze sindacali dei Medici Convenzionati i quali, non smettiamo di ricordarlo, sono liberi professionisti parasubordinati e non subordinati quali sono i dipendenti peraltro destinatari di ordini di servizio datoriali al contrario dei Medici Convenzionati.

Infatti come considerare i seguenti passaggi se non come imposizioni di attività non previste dai vigenti Accordi ?

- “2.1.1: *Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico omiss... “In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tamponi negativi), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 ...”;*



- “2.1.4: Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio omiss ... “In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19...””.

Riteniamo, ma come spesso accade probabilmente erriamo, che la legislazione emergenziale NON sospenda né annulli i diritti costituzionali, come quelli sindacali, né sospenda o annulli le norme pattizie contenute negli AA.CC.NN.

Ebbene la nota in oggetto, seguendo pedissequamente gli indirizzi “centrali”, confermati anche dalla Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24/9/2020, impone ai Medici Convenzionati compiti non previsti dal vigente ACN e lo fa senza alcun confronto e quindi senza nessun coinvolgimento delle OO.SS. dei MMG; in realtà invece la norma “primaria” citata, cioè il **Dpcm. 7/9/2020**, che recepisce come Allegato “D” il documento di cui all’art. 1 comma 4 lett. i) (All. 21) che altro non sono che le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educati vi dell’infanzia” cioè il “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.” nella versione del 28 agosto 2020, documento che a nostro modesto avviso non è stato adeguatamente valutato, pone tale “criticità” che evidentemente l’Amministrazione regionale non ha ritenuto almeno di affrontare se non anche di risolvere.

Infatti un’attenta lettura di tale documento ed in particolare del punto 6. “Criticità” (pag. 18) 2° paragrafo che recita testualmente “***Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli attori coinvolti, il meccanismo di attestazione da parte dei PLS e MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o conferma di caso di COVID-19.***”, avrebbe permesso di considerare dovuto il CONFRONTO con le OO.SS. dei MMG appunto per “*regolamentare e condividere ...*” il “*meccanismo di attestazione ...*”; posto che il funzionario ministeriale forse non è a conoscenza del fatto che il Medico non attesta ma CERTIFICA (art. 24 del Codice Deontologico: “*Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita **certificazioni** relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.*”) e che forse per “ATTESTAZIONE” si potrebbe considerare sufficiente la semplice presentazione da parte dei soggetti interessati del referto, cioè l’**esito** “*... di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità*”, un confronto con le OO.SS. dei MMG avrebbe permesso di affrontare e risolvere tutte le contraddizioni e le criticità, pur ammesse dalla norma primaria, prevedendo percorsi e procedure semplificate e virtuose a tutela di tutti i soggetti coinvolti, cittadini e MMG compresi; il MMG, come ogni Medico, deve certificare “in presenza” e ciò significa, applicando le previsioni normative citate, ulteriore afflusso negli studi, evenienza da evitare il più possibile in periodo emergenziale pandemico ...

Si chiede pertanto un ripensamento e l’istituzione immediata di un tavolo permanente di consultazione e condivisione su ogni procedura che coinvolga la Medicina Generale onde pervenire a soluzioni condivise per la semplificazione dei percorsi; comunichiamo inoltre che non possiamo garantire la **gratuità delle prestazioni (attestazione) richieste alla categoria stante la loro natura libero-professionale in quanto non concordate e non previste dagli Accordi.**

Infine reiteriamo la richiesta di fornire a tutti i Medici Convenzionati i DPI in quantità idonee ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge 27/2020.

Gonars. 27 settembre 2020

Dott. Stefano Vignando  
*firmato digitalmente*

Firmato digitalmente  
da VIGNANDO  
STEFANO  
C=IT

|  |   |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA   |
| DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI<br>e disabilità                     |   |
| tel + 39 040 377 5551<br>fax + 39 040 377 5523                                   | salute@certregione.fvg.it<br>salute@regione.fvg.it<br>I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8 |

Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori di Distretto  
Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione  
delle Aziende Sanitarie  
della Regione Friuli Venezia Giulia

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale  
del Friuli Venezia Giulia  
Dott. Daniela Beltrame.

Al Direttore centrale  
direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia  
della Regione Friuli Venezia Giulia  
dott. Nicola Manfren

E, p.c. Al Vice Presidente, Assessore alla salute  
della Regione Friuli Venezia Giulia

**Oggetto:** DPCM 7 settembre 2020 e Linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia -Certificazioni e attestazioni per la riammissione ai Servizi educativi, alle Scuole e in servizio degli studenti e degli operatori scolastici.

Il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 dispone, nell’allegato “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, al 4° capoverso del punto 10, che “Ai fini della prevenzione del

contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica”.

Tale norma, proveniente da fonte di secondo livello, un decreto ministeriale, collide con quella di primo livello indicata alla lettera p bis) del 1° comma dell'art. 2 della Legge Regionale n. 21 del 18 agosto 2005, ove si statuisce che nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione del certificato medico di riammissione a scuola. Essa non viene inoltre ripresa dal più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 che, grazie alla delega legislativa ed ai caratteri di specialità ed eccezionalità, avrebbe potuto garantire una cogenza superiore.

**La norma ministeriale in questione non trova, pertanto, applicazione nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.**

Diversa valenza ha invece il disposto di cui al DPCM 7 settembre 2020 che, in ragione della delega stabilita dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, assume valore di norma primaria eccezionale. In esso vengono riprodotti i contenuti delle circolari del Ministero della Salute ed in particolare dell'allegato 21, ai punti:

**2.1.1: Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico** omiss... “In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19....”.

**2.1.4: Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,** al proprio domicilio omiss.... “In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19....”.

Si rammenta inoltre che **qualora vi sia esito positivo del tampone per COVID-19**, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Si invita a diffondere la presente a tutti i soggetti interessati e ad assicurarne l'attuazione per i rispettivi ambiti di competenza.

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott.ssa Gianna Zamaro  
f.to digitalmente

## 6. Criticità

- Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena.
- Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli attori coinvolti, Il meccanismo di attestazione da parte dei PLS e MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o conferma di caso di COVID-19.



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

PROTEZIONE CIVILE  
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA  
[Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it](mailto:Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it)  
[protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)

UFFICIO DI GABINETTO  
Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

MINISTERO INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE  
SOCIALI  
[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DL TURISMO  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
[gabinetto.ministro@cert.esteri.it](mailto:gabinetto.ministro@cert.esteri.it)

MINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato  
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

MINISTERO DELL'INTERNO  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
[capo.gabinetto@giustiziacerit.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacerit.it)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
[ministro@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ministro@pec.politicheagricole.gov.it)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI -  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E  
LE AUTONOMIE  
[affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it)

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI  
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE  
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE  
AUTONOME TRENTO E BOLZANO  
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI  
ITALIANI (ANCI)  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'  
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA  
LORO SEDI

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE  
DELLA SALUTE  
Conferenza Episcopale Italiana  
[salute@chiesacattolica.it](mailto:salute@chiesacattolica.it)

Don Massimo Angelelli  
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della  
Salute  
[m.angelelli@chiesacattolica.it](mailto:m.angelelli@chiesacattolica.it)

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
[segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI  
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

[federazione@cert.fnopi.it](mailto:federazione@cert.fnopi.it)

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI  
ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA  
[presidenza@pec.fnopo.it](mailto:presidenza@pec.fnopo.it)

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI  
ITALIANI  
[posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio  
farmaceutico DGDMF

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM  
E  
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE,  
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA  
PREVENZIONE [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO  
UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO  
[protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it)

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA  
SALUTE – NAS  
[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE  
INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI”  
[direzionegenerale@pec.inmi.it](mailto:direzionegenerale@pec.inmi.it)

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO  
(CIRM)  
[fondazionecirm@pec.it](mailto:fondazionecirm@pec.it)

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI  
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE  
MALATTIE DELLA POVERTA'(INMP) -  
[inmp@pec.inmp.it](mailto:inmp@pec.inmp.it)

FEDERAZIONE DELLE SOCIETA' MEDICO-  
SCIENTIFICHE ITALIANE (FISM)  
[fism.pec@legalmail.it](mailto:fism.pec@legalmail.it)

CONFARTIGIANATO  
[presidenza@confartigianato.it](mailto:presidenza@confartigianato.it)

CONFCOMMERCIO  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE -  
ENAC  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

TRENITALIA  
[ufficiogruppi@trenitalia.it](mailto:ufficiogruppi@trenitalia.it)

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA  
[italo@pec.ntvspa.it](mailto:italo@pec.ntvspa.it)

Direzione Generale Programmazione Sanitaria  
DGPROGS

SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia –  
Presidente Prof. Antonio Chiàntera  
[federazione@sigo.it](mailto:federazione@sigo.it)

AOGOI Associazione Italiana Ostetrici Ginecologi  
Ospedalieri  
Presidente dott.ssa Elsa Viora  
[presidenza@aogoi.it](mailto:presidenza@aogoi.it)

Presidente Società Italiana Neonatologia (SIN)  
Prof. Fabio Mosca [fabio.mosca@unimi.it](mailto:fabio.mosca@unimi.it)

Presidente AIBLUD  
Prof. Guido E. Moro  
[guidoemoro@tiscali.it](mailto:guidoemoro@tiscali.it)

SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA (SIP)  
[presidenzasip@legalmail.it](mailto:presidenzasip@legalmail.it)

Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP)  
[segreteria@simp.online](mailto:segreteria@simp.online)

Ordine Nazionale dei Biologi  
[protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori -  
PRESIDENTE [presidente@antev.net](mailto:presidente@antev.net)  
[presidentects@antev.net](mailto:presidentects@antev.net)

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione  
e Terapia Intensiva  
[siaarti@pec.it](mailto:siaarti@pec.it)

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA  
SANITÀ  
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE  
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA  
PREVENZIONE  
[francesca.russo@regione.veneto.it](mailto:francesca.russo@regione.veneto.it)  
[coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve  
neto.it](mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve<br/>neto.it)  
ROMA

**OGGETTO: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.**

Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante *‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’*, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegare dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.

Il documento sopra indicato - la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato - è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per l’implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sono inoltre rappresentati gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e/o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.

In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della **valutazione del medico curante (PLS/MMG):**

- a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
- c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, **\*\***il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.

**\*\* se MMG sprovvisto di DPI (non forniti dall’Azienda San. art. 5 co. 5 L. 27/2020) >>> USCA**

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

### **Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante '*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*'. Per il rientro in comunità bisognerà **attendere la guarigione secondo i criteri vigenti**. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono **l'effettuazione di due tamponi** (test di **biologia molecolare**) a **distanza di 24** ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L'**alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione** e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.

### **Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

### **Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato**

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

### **Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia**

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predisporre, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

\*\*

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del **PLS/MMG che redigerà una attestazione** che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**\*f.to Dott. Giovanni Rezza**

Il Direttore dell'Ufficio 05  
Dott. Francesco Maraglino

**Referenti/Responsabili del procedimento:**  
Dott.ssa Anna Caraglia  
Dott.ssa Jessica Iera  
Dott.ssa Patrizia Parodi

*\*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*